N. 207/19 R.G. RD N. 265 /22

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f. - Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI Segretario f.f. - Avv. Giuseppe ALTIERI Componente - Avv. Ettore ATZORI Componente - Avv. Donato DI CAMPLI Componente - Avv. Bruno DI GIOVANNI Componente - Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente - Avv. Daniela GIRAUDO Componente Avv. Mario NAPOLI Componente - Avv. Alessandro PATELLI Componente - Avv. Carolina Rita SCARANO Componente - Avv. Francesca SORBI Componente - Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

<u>SENTENZA</u>

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 26/09/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Messina gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con nota trasmessa al Consiglio dell'Ordine di Messina in data 17/07/2012, l'avv. [ESPONENTE] del medesimo Foro rappresentava di aver avuto conoscenza, per il tramite di un suo cliente (il signor [AAA]), di una domanda di convocazione proveniente da tal sig. [BBB] per

la data del 16/07/2012, ore 10,00, ad un incontro di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione "[ALFA]" presieduto dall'avv. [RICORRENTE], il cui studio legale era situato al medesimo indirizzo di detto Organismo ([OMISSIS], Via [OMISSIS]).

Rappresentava, altresì, che la controparte del proprio cliente, tanto nella fase di mediazione quanto nell'antecedente fase stragiudiziale era assistita e rappresentata dall'avv. [RICORRENTE].

Aggiungeva l'esponente di aver consigliato al proprio rappresentato, per motivi di opportunità, di non partecipare al procedimento di mediazione, ritenendo giusto, tuttavia, presentarsi all'appuntamento per esplicare le ragioni del rifiuto. Ed infatti, precisava l'avv. [ESPONENTE], predisposta una nota formale, entrambi si presentavano, il giorno e all'ora indicata, consegnando ad una persona addetta la suindicata nota poi comunque trasmessa dall'avv. [ESPONENTE], appena rientrato in studio, via fax e a mezzo raccomandata a.r.

In quell'occasione, proseguiva l'esponente, apprendeva che l'organismo non solo si trovava nello stesso stabile dello studio dell'avv. [RICORRENTE], ma che aveva sede nel medesimo appartamento.

Il Consiglio dell'Ordine di Messina, a mezzo pec del 4/09/2012 (consegnata in pari data), comunicava l'esposto (prot. n. 112/15) all'avv. [RICORRENTE], con invito a presentare deduzioni.

L'avv. [RICORRENTE] in data 15/5/2013 presentava deduzioni difensive con le quali, nel respingere ogni accusa in ordine ad eventuali violazioni deontologiche, precisava di non aver preso parte né di esser stato presente all'incontro fissato per la mediazione; chiariva, inoltre, che la sede dell'Organismo e quella dello studio legale si trovavano sì nel medesimo appartamento ma non nel medesimo studio avendo i due uffici ingressi e locali diversi; aggiungeva che i due uffici condividevano solo il portoncino d'ingresso.

Il COA di Messina trasmetteva gli atti al neocostituito CDD per effetto del nuovo regime introdotto dalla Legge Professionale e comunicava l'avvio del procedimento disciplinare.

In data 29 luglio 2017 il CDD approvava il seguente capo di incolpazione: "essersi reso responsabile della violazione dell'art. 55 bis del precedente codice deontologico (art. 62 codice attuale), in particolare il IV comma che fa divieto all'avvocato di consentire che l'organismo abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione. In [OMISSIS] in data prossima e successiva al 16/07/2012".

All'esito dell'istruttoria dibattimentale e ricostruita esattamente la collocazione e ripartizione dei locali tra quelli dello studio [RICORRENTE] e quelli dell'organismo di mediazione, il CDD di Messina, ritenuto che la separazione degli ambienti all'interno del medesimo appartamento non valesse ad escludere l'integrazione della fattispecie sanzionata dell'art. 55 bis comma IV codice

deontologico previgente con la decisione del 26 settembre del 2018, dichiara l'avv. [RICORRENTE] responsabile dell'illecito a lui ascritto nella citazione a giudizio e comminava allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

Avverso tale decisione veniva tempestivamente proposto ricorso dall'avv. [RICORRENTE], con la difesa dell'avvocato [OMISSIS], evidenziando ben sette motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente censura l'errata interpretazione dell'art. 55 bis del previdente Codice deontologico e la contraddittorietà della motivazione nonché l'erronea valutazione dell'elemento oggettivo: il CDD avrebbe accertato la contiguità tra lo studio legale e sede dell'organismo, ma non la coincidenza che, anzi, la contiguità necessariamente escludeva; ed inoltre, avrebbe confuso i concetti di appartamento e studio legale (il cui errato riferimento avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere anche i colleghi che operavano nello studio [RICORRENTE]).

Con il secondo motivo si sosteneva l'insussistenza dell'addebito contestato in quanto il condividere un locale d'ingresso di accesso a tre autonomi, separati minialloggi non costituiva fattore in grado di ipotizzare commistione di interessi o una situazione di ambiguità; aggiungeva il ricorrente che tali immobili erano dotati di autonomi servizi igienici, distinti apparati citofonici, distinte forniture di energia elettrica ed idrica, distinte cassette per la corrispondenza, diverso arredamento e diverse attrezzature ed apparecchiature e che il personale di segreteria era diverso e diversi i recapiti telefonici e di posta informatica.

Con il terzo motivo si contesta la valutazione delle prove, in particolare quella testimoniale, la quale a detta del ricorrente aveva confermato senza ombra di dubbio la netta separazione tra i locali dell'organismo di mediazione e lo studio legale.

Il motivo successivo (quarto) critica la considerazione dell'elemento psicologico, anche alla luce del fatto che molti autorevoli colleghi impegnati nel COA avevano usufruito dell'organismo di mediazione sena avere mai rivolto all'avv. Caltafamo la benchè minima osservazione critica rispetto alla dislocazione dei locali e che la stessa vicenda normativa avente ad oggetto la mediazione non aveva certo delineato con chiarezza l'ambito di un corretto operare. Lo stesso Consigliere Istruttore che per primo aveva trattato la vicenda aveva richiesto l'archiviazione ritenendo sussistente la distinzione fisica dei due uffici, senza contare, prosegue il ricorrente, che nell'esposto presentato dall'avv.to [ESPONENTE], lo stesso esponente l'aveva qualificato più come "richiesta parere" che altro, ed aveva sollevato problematiche diverse da quelle che poi prese in considerazione dalla procedura del CDD e dalla decisione.

Con il quinto motivo si è lamentata una eccessività nella sanzione in considerazione della circostanza che i fatti contestati si riferivano al luglio 2012, quindi sotto il dettato della vecchia

legge, quando l'art. 55 bis era stato appena introdotto: la decisione, che avrebbe fatto applicazione della nuova normativa, sarebbe dunque caratterizzata a negligente superficialità, risultando più appropriata la sanzione dell'avvertimento.

Con il sesto motivo il ricorrente ha contestato una pretesa illegittima riduzione della lista dei testi a discolpa, con conseguente violazione del diritto di difesa (riduzione decisiva ancor prima che si completasse l'istruttoria), e richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, l'avv.to [RICORRENTE] eccepisce l'avvenuta prescrizione essendo trascorso un periodo ultra quinquennale tra la data dell'illecito e la notifica dell'apertura del procedimento disciplinare.

L'avv.to [RICORRENTE] concludeva dunque come testualmente qui di seguito riportato:

- 1) Nel merito, prosciogliere l'incolpato e dichiarare il non luogo a provvedere nei suoi confronti;
- 2) In via subordinata disporre la rinnovazione del dibattimento per quanto dedotto nella parte narrativa del presente atto;
- 3) In ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare;
- 4) In via ulteriormente gradata, in caso di convincimento di responsabilità, applicare all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dei sette motivi di ricorso proposti dall'avv.to [RICORRENTE] occorre preliminarmente occuparsi del settimo ed ultimo relativo alla prescrizione dell'azione disciplinare: secondo la tesi del ricorrente tra la data dell'illecito (20 luglio 2012) e la data di apertura del procedimento disciplinare (17 novembre 2017) sarebbe decorso il termine prescrizionale quinquennale applicabile ratione temporis al presente illecito.

L'assunto del ricorrente muove dalla considerazione dell'illecito come istantaneo, e dunque collocabile nel tempo in un momento preciso e determinabile (la conclusione del procedimento di mediazione segnalato dal reclamante): ma così non è, trattandosi di illecito deontologico a carattere continuato poiché l'Organismo di riferimento "[ALFA]" risultava alla data della decisione impugnata (pag. 5: ma anche oggi risulta ad una rapida consultazione informatica del suo sito) aver sede in [OMISSIS], Via [OMISSIS] e, pertanto, il comportamento contestato all'avv. [RICORRENTE] è proseguito nel tempo, escludendo dunque il decorso del termine di prescrizione, quantomeno sino alla data della decisione disciplinare di prime cure (settembre 2018).

Il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell'organismo di mediazione e sede dello studio legale deriva dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocatomediatore. Ora, sebbene la circostanza sia emersa, nel caso di specie, in relazione ad un preciso procedimento mediatorio, va allo stesso tempo sottolineato come il valore protetto dalla norma abbia rilievo generale e indipendente rispetto allo svolgimento di singoli procedimenti e debba dunque essere tutelato a prescindere dalla circostanza che la commistione di interessi emerga in relazione a un procedimento individuato.

Tale motivo risulta pertanto infondato.

I restanti sei motivi, pur differenziati sotto profili diversi (errata interpretazione della norma, contraddittorietà della motivazione, elemento oggettivo e soggettivo, eccessività della sanzione irrogata, ecc.), attengono sostanzialmente ad un unico ceppo costituito dalla ricostruzione dei luoghi (e saranno, dunque, trattati congiuntamente, seppur separatamente giudicati) con la sola eccezione del sesto motivo nel quale il ricorrente lamenta una illegittima ed immotivata riduzione della lista dei testi, con conseguente violazione del diritto di difesa e richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Anche tale censura non pare cogliere nel segno e ciò non solo prendendo in considerazione l'istruttoria, anche testimoniale, effettivamente compiuta dal CDD, ma soprattutto tenendo presente che i 15 testi di cui è stata chiesta l'audizione avrebbero riferito su quei capitoli sui quali hanno riferito i testi escussi e su questioni di fatto che sono state pacificamente acquisite al procedimento disciplinare e non sono state oggetto di contestazione da parte del ricorrente, né allora né oggi in impugnazione.

A tali considerazioni aggiungasi l'ampia libertà riconosciuta al CDD nel ricostruire i fatti ed istruire il procedimento, caratteristica ben coerente con la sua natura disciplinare e amministrativa (vale appena il caso di accennare, tra le tante decisioni rese da questo Consiglio in merito al libero convincimento proprio del Giudice della deontologia ed alla sua discrezionalità nel valutare ammissibilità, rilevanza, necessità e conferenza delle prove richieste, CNF sent. N. 103/2022).

Anche tale motivo di ricorso non pare accoglibile ed andrà, pertanto, respinto.

Per tutti gli altri motivi, giova premettere la pacifica ricostruzione dei fatti e soprattutto dei luoghi così come riconosciuta dalla decisione impugnata e così descrivibile:

- il comune ingresso di studio ed organismo in [OMISSIS], [OMISSIS], pur con differente campanello;
- il comune pianerottolo ed un vano/anticamera condiviso;
- la diversità delle porte di accesso e poi, a seguire, dei locali propri dello Studio [RICORRENTE] e dell'Organismo di mediazione.

Tutte le lamentele del ricorrente, pur differenziando in differenti profili, non criticano tale ricostruzione dei luoghi quanto piuttosto la loro valutazione e la loro rilevanza con riferimento

alla norma del Codice Deontologico secondo la quale è fatto divieto all'avvocato di consentire che un organismo di mediazione abbia sede presso il suo studio e viceversa: in altre parole se l'accertata separazione dei locali, la loro continuità ma non coincidenza, valga ad escludere la violazione della disposizione del codice deontologico pertinente, oppure no.

Orbene, l'esame di tale punto da parte della decisione impugnata è stato particolarmente approfondito e motivato e merita seguito: quel che i principi deontologici son posti a difesa e baluardo non è soltanto la presenza dei valori etici nell'esercizio della professione forense, ma altresì la sua apparenza agli occhi dei terzi perché è dalla apparente mancanza apparenza che può derivare una generale immagine negativa anche dell'istituto della mediazione.

La decisione, correttamente richiama la circolare illustrativa di codesto Consiglio (la n. 24/2011) sul canone IV dell'allora articolo 55 nella quale viene espressamente valutata la necessità o meno di una effettiva coincidenza spaziale e logistica tra studio e organismo, escludendo tale rigida necessità poiché anche soltanto la contiguità può costituire un fattore, agli occhi dei terzi, di una ipotetica commistione di interessi sufficiente a far dubitare dell'imparzialità ed indipendenza dell'avvocato-mediatore.

Il divieto di coincidenza/contiguità non opera soltanto nei confronti dei soggetti in mediazione, ma anche e soprattutto a tutela dell'immagine dell'Avvocatura e, come già detto, anche dell'istituto della mediazione ed è posto proprio affinchè i cittadini possano ad essa affidarsi in totale fiducia e trasparenza. "La sovrapposizione tra studio legale e l'organismo di mediazione", scrive la decisione impugnata, "finirebbe per integrare una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela: l'avvocato ospitante od ospitato si troverebbe a godere di una rendita di posizione volta ad acquisire come potenziali clienti coloro che volessero sperimentare la mediazione o coloro che avessero frequentato l'organismo con esito negativo sul piano della conciliazione".

Tali considerazioni, che codesto Giudicante condivide, portano a concludere che la separazione di locali all'interno del medesimo appartamento non valga ad escludere l'applicabilità dell'art. 55 bis comma IV (ora 62, comma 5) del CDF al caso in esame, poiché si tratta di tutelare una condizione astratta di indipendenza ed imparzialità, di garantire, anche visivamente una divisione tra l'attività di difesa e quella di mediazione.

Tali considerazioni sono rilevanti sotto i diversi profili di censura rassegnati dal ricorrente e così sotto quello del vizio di motivazione e di insussistenza dell'addebito per errata interpretazione della norma disciplinare violata (primo e secondo motivo); quella dell'errata ed incompleta valutazione della prova (terzo motivo) poiché le testimonianze assunte hanno portato ad una ricostruzione dei fatti e dei luoghi pacifica ed incontestata; così come sotto il profilo esposto nel quarto motivo di ricorso della carenza dell'elemento psicologico per incolpevole ignoranza del

diritto (rilevante risultando non il dolo, in quanto consapevolezza di violare un precetto, ma la volontà nel compiere l'atto oggetto di addebito).

Per quanto riguarda, infine, il profilo dell'eccessività della sanzione, denunciata nel quinto motivo di ricorso (per il trascorrere del tempo dalla commissione dell'illecito, per l'incertezza del dato normativo, per carenza di offensività della condotta, per le giustificazioni offerte dall'incolpato e per l'assenza di rischio di interazione della condotta) a giudizio di codesto Consiglio la censura non appare meritevole di seguito corrispondendo alla pena edittale prevista dalla nuova normativa, e ciò non senza considerare che la coincidenza/contiguità non risulta riferibile ad un organismo terzo rispetto al ricorrente bensì ad una realtà da quest'ultimo stesso presieduta ed utilizzata anche per la propria clientela (come nel caso della mediazione esposta dal reclamante).

Anche sotto il profilo della quantificazione della sanzione la decisione merita, dunque, conferma **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012, gli artt. 59 e ss. del R.D. 22.1.1934, n. 37.

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso presentato dell'avv. [RICORRENTE], confermando l'impugnata decisione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 30 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria